

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

VERBALE DI GARA N. 3

Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5°

lotto di completamento - Il stralcio - **CIG 952007566A - CUP C52G11000250001**

L'anno duemilaventitrè, il giorno tre, del mese di maggio, nei locali della sede di Leonforte (EN) del Consorzio di Bonifica 6 Enna - Corso Umberto, 434 - Leonforte (EN) - alle ore nove

SONO PRESENTI

- il dott. Ing. Gabriele Mancuso, Responsabile Unico del Procedimento;

- il dott. Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti del Consorzio di Bonifica 9 Catania, in comando presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale unità di supporto al RUP e segretario verbalizzante.

I suindicati formano il seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa della gara oggetto del presente verbale.

Al prosieguo delle operazioni di gara, a mezzo della piattaforma telematica, il seggio di gara prende atto che alla richiesta di soccorso istruttorio cui sono state sottoposte alcuni operatori economici concorrenti, così come dai verbali di gara nn. 1 e 2, hanno attualmente risposto:

7) **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCarl**: l'impresa, in uno con le consorziate designate all'esecuzione dei lavori oggetto del presente verbale, ha ottemperato a sanare la richiesta di soccorso istruttorio presentando la relativa dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire l'assunzione per una quota pari al

30% relativa all'occupazione giovanile sia maschile che femminile (parità di genere e generazionale), quota SUD, in conformità a quanto contenuto e previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021, pertanto, l'impresa CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCarl, da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**.

11) INFRASTRUTTURE srl: l'impresa ha ottemperato a sanare la richiesta di soccorso istruttorio presentando la relativa dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire l'assunzione per una quota pari al 30% relativa all'occupazione giovanile sia maschile che femminile (parità di genere e generazionale), quota SUD, in conformità a quanto contenuto e previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021, nonché delle posizioni e relative matricole di iscrizione INPS, INAIL e CASSA EDILE. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, l'impresa INFRASTRUTTURE srl, da **AMMESSA CON RISERVA**, passa ad **AMMESSA**.

Quindi, si procede alla lettura ed esame della relativa documentazione amministrativa degli ulteriori Operatori Economici partecipanti, e all'uopo si dichiara:

13) INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA srl - Via Santissimo Crocifisso, 19 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) - P.IVA 02043450879 (ausiliata)
- CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - C.da Gandhi snc - 95035 Maletto (CT) - P.IVA 05092830875 (ausiliaria)

AMMESSA CON RISERVA in quanto manca della dichiarazione, da parte dell'impresa ausiliata, in caso di aggiudicazione, dell'impegno a garantire l'assunzione per una quota pari al 30% relativa all'occupazione giovanile sia maschile che femminile (parità di genere e generazionale), quota SUD, in

conformità a quanto contenuto e previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021.

14) REPIN srl - Via Elemosina snc - 95022 Aci Catena (CT) - P.IVA 03004880872

(impresa mandataria/capogruppo/ausiliata di un ATI di tipo orizzontale)

- ACRI srl - Via Duccio Galimberti, 2 - 87019 Spezzano Albanese (CS) - P.IVA

03163430780 (impresa ausiliaria)

- SEMPLICE srl - Corso Vittorio Emanuele, 231 - 93012 Gela (CL) - P.IVA 02045720857

(impresa mandante)

AMMESSA CON RISERVA in quanto, *in primis*, manca della dichiarazione ex articolo 80 del Codice dei Contratti resa dal Direttore Tecnico dell'impresa ausiliaria, nonché sempre l'ausiliaria è carente del requisito minimo richiesto (OG6 - cl VI) così per come previsto dal punto 10.5, ultimo periodo, del disciplinare di gara. E a tal proposito occorre fare delle puntuali e precise considerazioni.

Gli artt 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE sottoposte a sentenza da parte del Consiglio di Giustizia Europea, hanno sovvertito il principio restrittivo del vecchio articolo 49 (Avvalimento) del d.lgs. n. 163/2006, che prevedeva la partecipazione di un concorrente ad una procedura di gara carente del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (ovvero mancanza della attestazione SOA) di avvalersi di un solo ausiliario. La decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea – Sezione V – del 10 ottobre 2013, n. C-94/12, rafforzata dalla sentenza 2 giugno 2016 n. C-27/15, recepita dal Consiglio di Stato – Sezione V – con sentenza del 9 dicembre 2013, n. 5874, con la quale è stato determinato secondo il principio del “*favor participationis*”, la possibilità di un concorrente partecipante ad una procedura di gara, carente del requisito richiesto da parte di una S.A. di poter fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (ausiliari), a prescindere dalla

materia giuridica dei legami con questi ultimi, purchè sia dimostrato alla S.A. che l'offerente disporrà dei mezzi di tali soggetti, necessari per la esecuzione della prestazione.

Tale interpretazione, per espressa affermazione della Corte di Giustizia Europea, risponde all'obiettivo dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici stabiliti negli Stati membri ma, parimenti, delle amministrazioni aggiudicatrici. Principio idoneo a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, enunciato dalla direttiva 2004/18/CE e rafforzato, come è noto, dalla direttiva 2014/24/UE. Avalimento cumulativo previsto oggi espressamente dall'art. 89, comma 6, primo periodo, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che ha recepito in toto l'art. 63 della direttiva suindicata n. 2014/24/UE, che contempla, contestualmente, anche il divieto (art. 89, comma 6, secondo periodo) di utilizzo dell'avvalimento cosiddetto "a cascata" in quanto tale tipologia di avvalimento eluderebbe il necessario rapporto diretto ed immediato tra ausiliaria e ausiliata, in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima (ausiliaria), cui ne consegue la cosiddetta "responsabilità solidale" delle due imprese (ausiliaria e ausiliata) per l'intera prestazione sancita e sottoscritta nei confronti della S.A..

A ulteriore approfondimento dell'istituto avvalimento non può sottacersi il principio del cosiddetto "avvalimento frazionato". L'art. 89, comma 7, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., introduce un ulteriore divieto che, se da un lato il legislatore consente il ricorso a più imprese ausiliarie, dall'altro lo stesso vieta a pena di esclusione del concorrente, che in relazione ad una stessa procedura di gara più concorrenti si avvalgano di una stessa impresa ausiliaria, così come vieta che ad

una stessa procedura di gara partecipano sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata che si avvale dei requisiti. Principio già precluso dal previgente art. 49 del d.lgs 163/2006 e ripreso con motivazione, dalla determinazione ANAC 27 settembre 2012 n. 150, nell'intento di evitare che dell'istituto dell'avvalimento se ne faccia un uso smodato, visto il suo carattere eccezionale di utilizzo, nonché per ovviare di vulnerare il principio della *“par condicio”* tra i concorrenti.

Resta certo, inconfutabilmente, sotto l'aspetto del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una procedura di gara, e la giurisprudenza sul punto è abbastanza chiara, che *“la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari da parte di concorrenti carenti del requisito richiesto, presuppone che i requisiti mancanti siano dagli ausiliari “integralmente e autonomamente posseduti”, e va pertanto escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta prive del requisito richiesto dal bando di gara nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. Tutto ciò in quanto, pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell'istituto dell'avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemplato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla stazione appaltante, per una corretta esecuzione degli appalti. Il tutto, infine, anche nella considerazione e nel rispetto di chi, coerentemente con le disposizioni normative vigenti, al fine di soddisfare il requisito minimo richiesto da parte della stazione appaltante (OG6 – cl VI), ha deciso di concorrere o in avvalimento (con l'ausiliaria che copre l'intero requisito richiesto), o in RTI di tipo orizzontale così per come previsto dagli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 1, del Codice dei Contratti o di concorrere avvalendosi di più imprese ausiliarie (cumulativamente), così per*

come previsto dall'art. 89, comma 6, primo periodo, del medesimo Codice dei Contratti, formule che soddisfano a pieno il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti. Dunque, accertata la sussistenza delle cause di esclusione in capo all'ausiliaria (mancanza dell'intero requisito SOA così per come richiesto al punto 10.5, ultimo periodo del disciplinare di gara), ricorrono le condizioni ostative alla prosecuzione del ruolo stesso di ausiliaria, inficiando, conseguentemente, la partecipazione di tutta la compagine concorrente. Stante però la particolarità della gara, e nella considerazione di applicare il principio del "favor participationis", secondo il dettame e l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa (vedi Cons. di Stato - Sez. V del 26 aprile 2018, n. 2527 e Cons. di Stato - Sez. III del 26 marzo 2021, n. 2580), nonché in applicazione dell'art. 89, comma 3, del Codice dei Contratti, si assegna un tempo congruo al fine di consentire vostre opportune considerazioni ed eventuali adempimenti in merito.

Le operazioni di esame e verifica della documentazione amministrativa dei restanti operatori economici concorrenti saranno riprese in data **5 maggio 2023**, stessa ora e stessa sede consortile.

Il presente verbale ha valore di notifica quale comunicazione per le imprese concorrenti delle risultanze di gara e, debitamente sottoscritto, è pubblicato sia sulla piattaforma NET4MARKET, sia sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ing. Gabriele Mancuso

Dott. Filippo Scavuzzo


Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti il seggio di gara

DICHIARANO


di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ing Gabriele Mancuso



Dott. Filippo Scavuzzo




Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti il seggio di gara

DICHIARANO

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della funzione loro attribuita.

Dott. Ing. Gabriele Mancuso



Dott. Filippo Scavuzzo



Chiusura del verbale alle ore diciannove e minuti primi cinquanta.

Del ché si è redatto il presente verbale che consta di sei pagine intere e fin qui di questa settimana.